

# Norme & Tributi

## Lavoro

Smart working anche non al 100% per i genitori —p39


## Il videoforum

La check list dei bilanci dal magazzino alle commesse



### ONLINE

Sul sito del Sole 24 Ore si può rivedere il videoforum «Dalla valutazione del magazzino alle commesse: la check list per il bilancio» con Franco Roscini Vitali e Alessandro Germani.  
[www.ilssole24ore.com](http://www.ilssole24ore.com)



# Scissione, debutta lo scorporo di quote anche alla società

## Operazioni straordinarie

Il nuovo articolo 2506.1 del Codice civile sarà in vigore dal 3 luglio

L'operazione riguarda solo le newco per evitare un eccesso di delega

Angelo Busani

La scissione con scorporo farà ingresso nel nostro ordinamento dal 3 luglio 2023: si tratta della possibilità, normata dal nuovo articolo 2506.1 del Codice civile, di effettuare l'operazione di scissione assegnando le azioni o quote di una o più società beneficiarie neo-costituite non ai soci della società scissa, bensì alla società scissa stessa. Pertanto, l'estrazione di patrimonio (non necessariamente un compendio aziendale, ma anche singole «attività e passività») dalla società scorporanda e il suo

apporto alla società beneficiaria neo-costituita potrà avvenire, a scelta della società scorporanda stessa, indifferentemente mediante:

- un'operazione di conferimento;
- un'operazione di scissione (quest'ultima necessariamente in regime di continuità contabile).

La novità è contenuta nel decreto legislativo (approvato dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio scorso e atteso oggi, martedì 7 marzo, in «Gazzetta Ufficiale») recante attuazione della direttiva Ue 2019/2121 che modifica la direttiva Ue 2017/1132 in tema di trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La limitazione dello scorporo a beneficio di una newco (e non di una società preesistente) trova ragione nel rilievo che la previsione dello scorporo a favore di società beneficiaria preesistente avrebbe concretato un eccesso di delega rispetto al «Considerando 8» della direttiva Ue 2019/2121. L'operazione di conferimento rimane dunque l'unica strada percorribile in caso di apporto della società scorporanda a beneficio di una società già esistente. Ma non è difficile immaginare che al medesimo

risultato cui si arriverebbe mediante uno scorporo «diretto» in una società beneficiaria preesistente si giungerà comunque articolando l'operazione in due stadi: dapprima, lo scorporo in una newco e poi la incorporazione della newco in una società preesistente.

La scorporazione non potrà inoltre concretare una scissione «totale», ma dovrà concernere solo una parte (non importa quanto ampia) del patrimonio della scissa. Non esistono, invece, limitazioni quanto al numero delle società beneficiarie: lo scorporo, infatti, potrà essere effettuato sia a favore di una sola beneficiaria che a favore di una pluralità di beneficiarie.

Le regole dello scorporo sono, in sintesi, le seguenti:

- come previsto per la scissione «ordinaria», anche lo scorporo non potrà essere effettuato dalle società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell'attivo;
- il progetto di scorporo si differenzia dall'ordinario progetto di scissione per il fatto di non riportare le menzioni relative all'evenienza che la scissione debba essere effettuata prevedendo un rapporto di cambio (poiché

nello scorporo non vi è infatti la necessità di «ospitare» nel capitale della beneficiaria i soci della scissa);

- all'operazione di scorporo non si applicano le norme in tema di redazione della situazione patrimoniale della società scorporanda da parte del suo organo amministrativo, in tema di redazione di una relazione dell'organo amministrativo della società scorporanda che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione, e in tema di redazione di una relazione di uno o più esperti circa la congruità del rapporto di cambio;
- anche all'operazione di scorporo si applica la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per l'opposizione dei creditori se la società scorporanda e la beneficiaria non siano società azionarie;
- lo scorporo avrà effetto dal giorno di iscrizione della beneficiaria nel Registro imprese.

La nuova norma infine opportunamente dispone che con l'operazione di scorporo non si origina il diritto di recesso per i soci della società scorporanda i quali non concorrano all'approvazione della deliberazione di scorporo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Fondazione Bruno Visentini

### CONTRATTI PUBBLICI NEL NUOVO CODICE CENTRALE IL RISULTATO

di Luigi Caso

Nella materia dei contratti pubblici l'attenzione del legislatore è da sempre rivolta principalmente alla disciplina delle diverse procedure di scelta del contraente.

Negli ultimi anni, però, lo stesso Legislatore ha iniziato a mostrare interesse per la fase che precede la selezione delle offerte, accendendo un faro sul momento progettuale.

Con lo schema del nuovo Codice dei contratti, tale processo segna un ulteriore passo in avanti, evidenziato dalla scelta di porre come proprio incipit il valore del risultato, inteso come attuazione del principio di buon andamento dell'azione pubblica di cui all'articolo 97 della Costituzione, nonché parametro per valutare responsabilità e incentivi dei pubblici dipendenti.

L'esaltazione del principio del risultato implica la previsione sempre più dettagliata di una fase preliminare di programmazione e progettazione: solo attraverso una chiara e precisa indicazione degli obiettivi programmatici si può addivenire a una altrettanto chiara verifica dei risultati e, di conseguenza, attribuire incentivi o accertare responsabilità.

Alla programmazione economica, da predisporre in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e dei principi contabili (articolo 37), si affianca la progettazione, prevista dall'articolo 41, articolata in due successivi livelli di approfondimento tecnico: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

Tra le finalità che la progettazione è volta ad assicurare, spicca – accanto all'esigenza di assicurare la conformità del progetto sia a un gran numero di disposizioni normative (da quelle urbanistiche, a quelle ambientali e così via), sia alle regole economico-finanziarie – l'attenzione al soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, al rispetto dei tempi e dei costi previsti, l'attenzione ai principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, in modo da contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani.

Ancor più precise sono le disposizioni volte a imporre un'attenta ponderazione e analisi dei costi e dei benefici con riferimento alla scelta di affidare lavori, servizi e forniture, a società in house (articolo 7). In questo caso, la decisione è subordinata a un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse externalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.

—continua a pagina 42

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini

A cura di Giancarlo Montedoro

# Trasformazioni cross-border con regole Ue

## Fusioni

La società trasformata viene cancellata dal Paese d'origine e rispetta la legge locale

Fusione transfrontaliera quasi integralmente revisionata e introduzione, per la prima volta, nel nostro ordinamento, di norme regolatrici delle operazioni di scissione e trasformazione cross-border: sono le novità recate dal decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio scorso in attuazione della direttiva (Ue) 2019/2121 che modifica la direttiva (Ue) 2017/1132 in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

Le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali il relativo progetto sia depositato dal 3 luglio 2023 in

avanti; se il progetto è depositato in data precedente, l'operazione si attua con le regole oggi vigenti.

La normativa in questione si applica sia alle operazioni effettuate tra società italiane e società regolate dalla legge di uno Stato Ue (sono queste le operazioni «transfrontaliere») sia alle operazioni tra società italiane e società regolate dalla legge di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea (queste sono le operazioni «internazionali»).

A prima vista, il termine «trasformazione» inganna: l'operazione in effetti consiste nel trasferimento di sede all'estero di una società italiana (e, viceversa, nel trasferimento di sede in Italia di una società straniera) con sottoposizione della società trasformata alla legge del Paese di destinazione e sua cancellazione nello Stato di partenza.

Il procedimento prevede l'elaborazione di un «progetto» da parte dell'organo amministrativo e poi la sua approvazione da parte dei soci; dopo di che una au-

torità del Paese di partenza (in Italia è il notaio) emette il certificato «preliminare», attestante il regolare adempimento del procedimento. In ultimo, una autorità operante nello Stato di destinazione emana un attestato di esecuto controllo di legalità (il certificato «definitivo»), finalizzato a dare efficacia all'operazione.

La nuova normativa abroga il Dlgs 108/2008 che attualmente regola la fusione, riscrive quali tutte le norme inerenti a questa materia e, dettando regole «specchiate» rispetto a quelle relative alla fusione, disciplina le operazioni di scissione cross-border, fino a oggi effettuate in mancanza di una esplicita regolamentazione.

Il procedimento è analogo a quello attualmente praticato: si parte dal progetto comune, lo si sottopone all'approvazione assembleare, vi è il rilascio del certificato preliminare, si stipula l'atto pubblico di fusione o scissione e, infine, una volta rilasciato il certificato definitivo, si iscrive tale atto nel Registro im-

prese (o nel corrispondente Registro straniero). Vi sono però importanti novità, che, a prima vista, complicheranno non poco la procedura rispetto a quanto attualmente accade. In particolare:

- la relazione degli amministratori al progetto comune dovrà menzionare se la società italiana abbia ricevuto benefici pubblici nonché se vi siano eventuali procedimenti di revoca o di decadenza da tali benefici;
- è inoltre previsto che il certificato preliminare sia oggetto di una richiesta formale, la quale dovrà essere corredata da una complicata certificazione inerente all'esistenza di debiti della società italiana nei confronti di amministrazioni o enti pubblici.

A sua volta, il certificato preliminare dovrà dar conto della eventuale concessione dei predetti benefici pubblici, della loro restituzione o dell'esistenza di garanzie inerenti alla loro restituzione.

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO
14 MARZO 2023
9.00/17.30

Seminario Assofiduciaria

# TRUST E FIDUCIA

Aspetti civilistici e fiscali alla luce della Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate

Prof. Avv. Fabio Marchetti  
*Presidente ASSOFIDUCIARIA*

Avv. Francesca ROMANA LUPOI  
*Associazione il Trust in Italia*

Avv. Alessandro ACCINNI  
*Studio Accinni e Associati*

Avv. Lorenzo MACCHIA  
*Zitiello Associati Studio Legale*

Dott. Eugenio RUGGIERO  
*Studio Visentini Marchetti & Associati*

Avv. Francesco RUBINO  
*Amministratore Delegato Cordusio Fiduciaria*

Dott. Luigi MAGISTRO  
*Partner Studio associato Befera Fanelli Magistro*

Dott. Marco PIAZZA  
*Studio Associato Piazza*

Prof. Avv. Giuseppe CORASANITI  
*Università degli studi di Brescia*

Prof. Avv. Federico RASI  
*Università degli Studi del Molise*  
*Studio Visentini Marchetti & Associati*

Rappresentante Agenzia delle Entrate

Per informazioni e iscrizioni:  
[www.assofiduciaria.org/corsi/](http://www.assofiduciaria.org/corsi/) • [assofiduciaria@assofiduciaria.it](mailto:assofiduciaria@assofiduciaria.it)



Evento in corso di accreditamento